



COMUNE DI FIORANO MODENESE
Provincia di Modena

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n 129 in data 11/12/2008
Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 10 del 09/02/2012

Indice

- ARTICOLO 1 - OGGETTO
- ARTICOLO 2 - RESPONSABILITÀ
- ARTICOLO 3 - ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
- ARTICOLO 4 - AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI
- ARTICOLO 5 - SERVIZI GRATUITI
- ARTICOLO 6 - FERETRI
- ARTICOLO 7 - SEPOLTURA DI PERSONE DI CULTO NON CATTOLICO
- ARTICOLO 8 - INUMAZIONE
- ARTICOLO 9 - ESUMAZIONI ORDINARIE
- ARTICOLO 10 - ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ARTICOLO 11 - CREMAZIONE
- ARTICOLO 12 - OPERAZIONI CIMITERIALI
- ARTICOLO 13 - TUMULAZIONE
- ARTICOLO 14 - TUMULAZIONE IN LOCULI A CONCESSIONE PERPETUA
- ARTICOLO 15 - ESTUMULAZIONE ORDINARIA
- ARTICOLO 16 - ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
- ARTICOLO 17 - TRASPORTI FUNEBRI
- ARTICOLO 18 - FUNERALE E CORTEI FUNEBRI
- ARTICOLO 19 - CAMERA MORTUARIA
- ARTICOLO 20 - OSSARIO COMUNE
- ARTICOLO 21 - CINERARIO COMUNE
- ARTICOLO 22 - SEPOLTURE IN CAMPO COMUNE: CIPPI, LAPIDI SEPOLCRALI E ORNAMENTAZIONI
SEPOLTURE IN LOCULI: LAPIDI.
- ARTICOLO 23 - DEPOSIZIONE E COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI SULLE TOMBE
- ARTICOLO 24 - MATERIALI ORNAMENTALI DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ARTICOLO 25 - RECUPERO DI PIANTE, FOTO E ALTRI SEGNI FUNEBRI
- ARTICOLO 26 - OGGETTI DA RECUPERARE
- ARTICOLO 27 - TRASLAZIONI
- ARTICOLO 28 - TRASLAZIONI DI SALME DA LOCULO OGGETTO DI CONCESSIONE PERPETUA
- ARTICOLO 29 - TRASLAZIONI DI SALME DA LOCULI CONCESSI A TEMPO DETERMINATO

- ARTICOLO 30 - TRASLAZIONI DI CENERI E RESTI MORTALI
- ARTICOLO 31 - DIVIETO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLE ORNAMENTAZIONI FUNERARIE
- ARTICOLO 32 - ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI
- ARTICOLO 33 - DISCIPLINA ALL'INGRESSO DEI CIMITERI
- ARTICOLO 34 - NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI
- ARTICOLO 35 - ACCESSO DELLE IMPRESE NEI CIMITERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI
- ARTICOLO 36 - SEPOLTURE PRIVATE
- ARTICOLO 37 - MODALITÀ DI CONCESSIONE
- ARTICOLO 38 - DECORRENZA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO
- ARTICOLO 39 - PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
- ARTICOLO 40 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE
- ARTICOLO 41 - MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE
- ARTICOLO 42 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULI PERPETUI O A TEMPO DETERMINATO
- ARTICOLO 43 - RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE RELATIVA A SEPOLTURE PRIVATE
- ARTICOLO 44 - DECADENZA
- ARTICOLO 45 - ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE
- ARTICOLO 46 - PAGAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
- ARTICOLO 47 SANZIONI AMMINISTRATIVE
- ARTICOLO 48 REITERAZIONE
- ARTICOLO 49 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI
- ARTICOLO 50 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO
- ARTICOLO 51 ABROGAZIONI DI NORME

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO

Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, n. 1265, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 ed alla Legge Regionale 29/7/2004 n. 19, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di Polizia Mortuaria relativi alla destinazione dei cadaveri o parti di essi, ai trasporti funebri, al ricevimento delle salme, nonché le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi, e la concessione di loculi o aree destinate a sepoltura privata.

ARTICOLO 2 RESPONSABILITÀ

Il Comune di Fiorano Modenese cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed le cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o con mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ARTICOLO 3 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso gli uffici dei Cimiteri di Fiorano, Spezzano e l'ufficio comunale di Polizia Mortuaria è tenuto su supporto cartaceo o informatico il registro delle sepolture di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 in modo che sia compilato cronologicamente dagli addetti. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- 1) l'orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
- 2) copia del presente regolamento;
- 3) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- 4) ogni altro atto o documento la cui conoscenza sia ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 4 AMMISSIONE NELLE STRUTTURE CIMITERIALI

Nei cimiteri comunali si ricevono e vengono sepolte, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione, le salme e le ceneri di persone:

- a) decedute nel territorio del Comune di Fiorano Modenese.
- b) ovunque decedute, ma aventi la residenza nel Comune di Fiorano Modenese al momento della morte;
- c) aventi il coniuge sepolto nel Comune di Fiorano Modenese; la salma del coniuge sarà sepolta nello stesso cimitero in cui si trova l'altro coniuge deceduto.
- d) nate nel Comune di Fiorano Modenese.
- e) che abbiano avuto la residenza nel Comune di Fiorano Modenese per almeno 10 anni continuativi nel corso della loro vita;
- f) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285 del 10.9.1990;
- g) I resti mortali e le ceneri di persone di cui alle lettere a) b) c) d) e) f) del presente articolo.

Indipendentemente dalle condizioni di cui sopra, sono ricevute le salme, le ceneri nonché i resti mortali di persone aventi diritto al seppellimento in loculi oggetto di concessione cimiteriale o in sepolture private.

La sepoltura di salme, resti mortali o ceneri dei soggetti di cui sopra avviene nel cimitero ove è richiesta, nei limiti della disponibilità ricettiva o di eventuali limitazioni d'ordine gestionale definite dal Comune di Fiorano Modenese.

ARTICOLO 5 SERVIZI GRATUITI

Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico definiti indispensabili, esplicitamente classificati dalla legge, o specificati dal regolamento.

Tra i servizi gratuiti sono compresi in particolare:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri presso il deposito di osservazione o l'obitorio dell'Istituto di Medicina Legale;
- c) il recupero ed il relativo trasporto delle salme delle persone decedute per qualsiasi causa nella pubblica via o in luogo pubblico.
- d) il trasporto delle salme all'Istituto di medicina legale richiesto dal medico necroscopo o dalla Pubblica Autorità (Autorità Giudiziaria, Carabinieri, Polizia di Stato)
- e) la deposizione delle ossa nell'ossario comune.

ARTICOLO 6 FERETRI

Salvo quanto previsto dal successivo art.7, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

I feretri destinati a inumazione devono essere di legno con caratteristiche di scarsa durata (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice ecc...). Le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3.

Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile.

I feretri destinati alla tumulazione devono essere costituiti di due casse, l'una, esterna, preferibilmente di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

ARTICOLO 7 SEPOLTURA DI PERSONE DI CULTO NON CATTOLICO

A norma dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.

Qualora siano istituiti tali reparti speciali, per i culti religiosi che lo prevedano espressamente è consentita, come indicato anche dalla circ. min. Sanità n. 10/98, l'inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone, nel caso in cui, invece, non siano espressamente istituiti, è compito dei famigliari o della Comunità competente reperire il cimitero attrezzato per accogliere la salma.

Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti, la duplice cassa di legno e zinco.

ARTICOLO 8 INUMAZIONE

I cimiteri comunali hanno campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, per adulti e per minori di 10 anni di età, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria.

Nei limiti degli spazi disponibili, nei cimiteri di Fiorano e Spezzano possono essere riservate aree destinate a sepolture private (individuali, familiari o per collettività) ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 285/90.

ARTICOLO 9 ESUMAZIONI ORDINARIE

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo 10 anni dall'inumazione e possono essere eseguite in tutti i mesi dell'anno.

I cittadini saranno informati delle suddette scadenze in occasione della ricorrenza dei defunti, affiggendo avvisi all'ingresso dei cimiteri, e collocando appositi cartelli direttamente sui campi da esumare o anche con comunicazione diretta ai congiunti a mezzo posta o telefono.

I congiunti più prossimi potranno presenziare alle operazioni di esumazione. Saranno tenuti al pagamento delle prestazioni secondo le tariffe in vigore al momento dell'esumazione.

Al necroforo comunale o, in sua assenza, al caposquadra degli operatori cimiteriali spetta stabilire se un cadavere è mineralizzato o meno al momento dell'esumazione.

Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione sarà lasciato nella fossa di originaria inumazione, oppure, qualora sia previsto il campo indecomposti, sarà inumato in quest'ultimo. Il tempo di inumazione previsto è un periodo di cinque anni. Qualora siano utilizzati prodotti o sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente mineralizzata, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, salvo che i familiari facciano domanda di raccoglierle per deporre in cellette ossario o in altri loculi ovvero per cremarle.

ARTICOLO 10 ESUMAZIONI STRAORDINARIE

L'esumazione di una salma è straordinaria e avviene alla presenza dell'Ispettore Sanitario dell'AUSL qualora sia richiesta prima che siano trascorsi 10 anni dall'originaria inumazione.

Può essere eseguita per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Comune, per traslazione ad altra sepoltura a sistema di tumulazione dello stesso cimitero di originaria inumazione o per cremazione.

Si può effettuare solo nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo e aprile.

L'esumazione straordinaria ordinata dall'Autorità Giudiziaria si può eseguire in qualsiasi momento dell'anno.

Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che l'AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute e che siano trascorsi almeno due anni dalla morte.

ARTICOLO 11 CREMAZIONE

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dalla medesima, anche relativamente alle forme di manifestazione della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.

L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale, ove vi sia volontà espressa del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire unicamente in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati; la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale appositamente autorizzato dal Comune o dalle imprese che esercitano l'attività funebre.

Nel caso il defunto non abbia disposto la dispersione delle ceneri, la conservazione delle stesse avviene mediante consegna, ritualmente verbalizzata nelle forme previste dalla normativa vigente, dell'urna sigillata al familiare o all'esecutore testamentario o al rappresentante legale di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri degli iscritti cui il defunto risultava iscritto, i quali

possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale. L'urna viene sigillata e conservata in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto. In caso di affidamento personale il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo.

In caso di affidamento personale dell'urna il Comune annota in un apposito registro le generalità dell'affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico - sanitario. In assenza dei regolamenti comunali tali disposizioni sono contenute nell'atto di affidamento.

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno dieci anni e tumulate da almeno venti, previo consenso dei familiari. In caso di irreperibilità dei familiari il Comune autorizza la cremazione decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio di uno specifico avviso.

ARTICOLO 12 OPERAZIONI CIMITERIALI

Qualsiasi tipo di operazione cimiteriale dovrà essere preventivamente ed anticipatamente autorizzata, programmata e concordata con gli uffici preposti che valuteranno il momento di inizio dell'esecuzione in base sia ai tempi di ottenimento di eventuali autorizzazioni che di organizzazione tecnica e/o amministrativa della stessa.

ARTICOLO 13 TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali o urne cinerarie in opere murarie costruite in apposite aree per conservarvi per un periodo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture a tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità previste dal successivo art. 37 del presente regolamento.

Le sepolture a tumulazione possono essere anche costruite dai concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di concessione in base alle modalità di cui all'art. 37 del presente regolamento.

Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'art. 106 del D.P.R. 10.9.1990 n. 285.

E' consentita la tumulazione di feretri in loculi doppi concessionati in data antecedente il 27.10.1990 anche se privi di parete divisoria tra i feretri.

I loculi doppi, ritornati nella disponibilità del Comune, sono dati in concessione per contenere un solo feretro.

E' concesso collocare cassette di resti mortali o urne cinerarie fino a completa capienza del sepolcro in tutte le tipologie di sepoltura.

ARTICOLO 14 TUMULAZIONE IN LOCULI A CONCESSIONE PERPETUA

Nelle tombe individuali o doppie a concessione perpetua, è possibile inserire nuovi feretri, previa riduzione di salme precedentemente tumulate, e tumulazione di nuove salme con pagamento di una somma pari al 50% del costo del loculo al momento della nuova tumulazione.

Sarà stipulato un nuovo contratto di concessione per la durata di anni trenta con conseguente rinuncia tacita alla precedente concessione perpetua.

ARTICOLO 15 ESTUMULAZIONE ORDINARIA

Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere del periodo della concessione.

Per le salme estumulate dopo trenta anni dalla tumulazione e non mineralizzate è previsto un periodo di rotazione di 5 anni nel campo indecomposti. Qualora si usino prodotti o sostanze che facilitano la decomposizione delle salme, detto periodo si riduce a due anni.

In conformità a quanto prescritto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 luglio 1998, è possibile, qualora la salma non fosse completamente decomposta, procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione, al fine di deporre le ceneri nella sepoltura indicata dalla famiglia.

ARTICOLO 16 ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA

Le estumulazioni straordinarie si eseguono alla presenza dell'Ispettore Sanitario, su richiesta dei familiari, se questi desiderano spostare una salma per darle una diversa sepoltura nello stesso o in altro comune o per cremarla.

Possono, inoltre, essere ordinate dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui si stiano svolgendo indagini per consentire un'autopsia o qualsiasi accertamento diagnostico.

ARTICOLO 17 TRASPORTI FUNEBRI

Qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere pubbliche o private accreditate o presso apposite strutture adibite al commiato.

Nei casi di cui al comma 1, il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale intervenuto in occasione del decesso certifica che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

La certificazione medica di cui al comma 2 è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della Regione Emilia Romagna.

Durante il trasporto la salma è riposta in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio alla salute pubblica. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

L'autorizzazione al trasporto dei resti mortali è rilasciata dal comune di partenza.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze compresa l'abitazione privata, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi.

Il trasporto di cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti di cui al comma 6, dal comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al comune di destinazione. Il trasporto deve avvenire mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

All'atto della chiusura del feretro l'identità del defunto, l'apposizione dei sigilli e l'osservanza delle norme previste per il trasporto sono verificate direttamente dagli addetti al trasporto, che ne attestano l'esecuzione.

Il rilascio del passaporto mortuario ed il rilascio dell'autorizzazione all'estradizione di salme di cui, rispettivamente, agli art. 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 competono al comune ove è avvenuto il decesso. Il certificato di cui all'art. 29, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990 viene sostituito da attestazione di garanzia fornita dall'impresa che effettua il trasporto comprovante l'idoneità della cassa secondo quanto previsto dall'art. 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

ARTICOLO 18 FUNERALE E CORTEI FUNEBRI

I funerali delle salme nei cimiteri comunali saranno effettuati tutti i giorni feriali dell'anno nell'ambito di orari stabiliti da apposito atto del dirigente competente.

Nei giorni festivi ed il lunedì mattina non si effettuano funerali.

Sono ammessi funerali nei giorni festivi solamente per motivi di ordine pubblico o igienico - sanitario, previa ordinanza del sindaco o dell'autorità sanitaria.

Nel caso di due giorni festivi consecutivi, i funerali si effettueranno solamente nel secondo giorno festivo e solamente se la salma da tumulare è nell'abitazione. Se, invece, è depositata all'obitorio o nelle camere ardenti degli ospedali il funerale si effettuerà il primo giorno lavorativo disponibile.

Al fine di evitare sovrapposizioni di cerimonie funebri, le agenzie funebri dovranno preventivamente concordare gli orari di arrivo al cimitero con gli uffici comunali interessati.

dodici mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Lapidi, cippi e ornamentazioni funerarie dovranno essere conservati dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione.

E' tassativamente vietato rimuovere lastre sepolcrali, copritomba od altri ornamenti ecc. dalle tombe.

Gli uffici competenti potranno disporre la rimozione di quegli ornamenti che non rispondano alle prescrizioni predette.

E' consentita ai familiari, la possibilità di riutilizzare per altre sepolture in campo le lastre sepolcrali, i copritomba o altri ornamenti posti su una precedente sepoltura, purché vengano rispettate le prescrizioni del presente articolo ed, in particolare, il divieto di posa in opera fino a che non siano trascorsi dodici mesi dall'inumazione e comunque fino ad avvenuto assestamento del terreno.

Nel caso in cui non venga fatta espressa richiesta di riutilizzo, le lastre sepolcrali, i copritomba e altri ornamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.

Nel caso di inadempienza a quanto prescritto dal presente articolo il comune provvederà d'ufficio alla rimozione di lapidi, copritomba a spese degli inadempienti che saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

I loculi situati nei reparti più recenti sono dati in concessione già forniti di lastra marmorea uguale per tutti i loculi.

Nel caso di tumulazione di coniugi in loculi contigui, è consentito ai famigliari, a loro spese, sostituire le due lapidi singole (che restano di proprietà del comune) con un'unica lapide purché dello stesso materiale e colore.

Per i loculi situati negli altri reparti, ove non vi sia omogeneità delle lapidi, è permessa la scelta del materiale da usare da parte dei famigliari del defunto.

Per evitare eventuali danni a persone o a cose, i concessionari sono tenuti a fare applicare ad ogni lapide staffe laterali di sostegno.

Per entrambi i tipi di sepoltura, il completamento della lapide e la posa in opera viene eseguita a cura e spese dei famigliari previo incarico a ditte competenti.

ARTICOLO 23 DEPOSIZIONE E COLTIVAZIONE DI FIORI ED ARBUSTI SULLE TOMBE

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.

Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Qualora i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali li farà rimuovere d'ufficio.

Non è consentito appoggiare vasi sulla pavimentazione dei corridoi delle sezioni e gallerie dei Cimiteri tranne che nel periodo di commemorazione dei defunti dal 25 Ottobre al 25 Novembre.

ARTICOLO 24 MATERIALI ORNAMENTALI DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.

I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

ARTICOLO 25 RECUPERO DI PIANTE, FOTO E ALTRI SEGNI FUNEBRI

E' possibile recuperare i suddetti oggetti purché vengano rimossi dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

In caso di mancata richiesta di recupero, tali oggetti diverranno di proprietà comunale.

ARTICOLO 26 OGGETTI DA RECUPERARE

Se si presume che nel corso di esumazioni od estumulazioni si possano rinvenire oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto devono preventivamente farne comunicazione scritta al momento della richiesta dell'operazione al fine di consentire il recupero.

ARTICOLO 27 TRASLAZIONI

Per traslazione s'intende il trasferimento di salma, resto mortale o ceneri fra sepolture all'interno dello stesso cimitero, fra sepolture dei Cimiteri del Comune di Fiorano Modenese e fuori Comune di Fiorano Modenese. Sono ammesse le traslazioni all'interno dei cimiteri comunali per permettere l'avvicinamento dei coniugi al momento del decesso dell'altro coniuge (art. 29 n. 2-)

In questo caso i famigliari chiederanno la concessione temporale di due loculi contigui e rinunceranno alla concessione del primo loculo. Il Comune rimborserà al concessionario se in vita oppure ai suoi eredi la quota parte relativa al periodo contrattuale non utilizzato calcolata sulla base del prezzo vigente al momento della restituzione.

ARTICOLO 28 TRASLAZIONI DI SALME DA LOCULO OGGETTO DI CONCESSIONE PERPETUA

Nel caso in cui venga richiesta una traslazione di una salma o resti mortali da un loculo a concessione perpetua, agli aventi diritto viene concesso un rimborso pari al 50% del valore della concessione novantennale dello stesso loculo.

Il rimborso verrà effettuato a favore del concessionario o suoi eredi e verrà calcolato sulla base dell'importo vigente al momento della restituzione.

ARTICOLO 29 TRASLAZIONI DI SALME DA LOCULI CONCESSI A TEMPO DETERMINATO

Le richieste di traslazione di cui all'oggetto possono essere effettuate solo se è trascorso almeno un anno dalla data di concessione delle tombe in cui le salme sono tumulate, fatta eccezione per i seguenti casi:

1. Qualora il feretro sia destinato in cimitero di altro comune.
Il Comune rimborserà al concessionario se in vita oppure ai suoi eredi la quota parte relativa al periodo contrattuale non utilizzato calcolata sulla base del prezzo vigente al momento della restituzione.
2. Per permettere l'avvicinamento dei coniugi.
Al momento del decesso dell'altro coniuge, i famigliari possono chiedere la concessione di due loculi affiancati e rinunciare alla concessione del loculo occupato dal primo coniuge deceduto.
Il Comune rimborserà al concessionario, se in vita, oppure ai suoi eredi, la quota parte relativa al periodo contrattuale non utilizzato calcolata sulla base del prezzo vigente al momento della restituzione.

ARTICOLO 30 TRASLAZIONI DI CENERI E RESTI MORTALI

Nel caso in cui venga presentata richiesta di traslazione di ceneri e/o di resti mortali da ossario a loculo all'interno dei cimiteri comunali o per altre destinazioni non si darà luogo ad alcun rimborso.

ARTICOLO 31 DIVIETO DI INSERZIONI PUBBLICITARIE SULLE ORNAMENTAZIONI FUNERARIE

Sulle lapidi, copritomba ed altre ornamentazioni funerarie è vietata l'apposizione di inserzioni pubblicitarie, ivi comprese le indicazioni relative alla denominazione o ragione sociale dell'impresa che ha eseguito l'opera o il servizio.

ARTICOLO 32 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEI CIMITERI

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dei Cimiteri di Fiorano e Spezzano saranno stabiliti da apposita disposizione del dirigente competente. I cittadini verranno avvisati tramite affissione degli orari nelle bacheche presenti nel Cimitero di Fiorano e Spezzano.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della chiusura.

I cancelli dei cimiteri sono dotati di automatismi per l'apertura e chiusura impostati secondo l'orario estivo o invernale di cui al comma 1.

ARTICOLO 33 DISCIPLINA ALL'INGRESSO DEI CIMITERI

Nei cimiteri, si entra esclusivamente a piedi; sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli di ogni tipo non autorizzati.

E' vietato l'ingresso:

- Alle persone con cani o altri animali anche se dotati di guinzaglio.
- Alle persone vestite in modo indecoroso o in condizioni non consone al luogo.

ARTICOLO 34 NORME DI COMPORTAMENTO ALL'INTERNO DEI CIMITERI

Nei cimiteri è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione e le caratteristiche del luogo.

ARTICOLO 35 ACCESSO DELLE IMPRESE NEI CIMITERI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI

Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'esecuzione di opere di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dagli uffici competenti dei cimiteri comunali.

Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegata autocertificazione riguardante l'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A.

L'esecuzione dei lavori suddetti è permessa tutti i giorni, esclusi i festivi, rispettando l'orario di apertura e chiusura al pubblico.

Nel periodo dal 25 ottobre al 5 novembre (commemorazione dei defunti) le imprese non potranno eseguire lavori di qualsiasi genere all'interno dei Cimiteri o introdurre materiali inerenti alla costruzione o manutenzione di tombe o cappelle.

E' tassativamente vietato entrare nei cimiteri con furgoni od altri automezzi. Le imprese dovranno dotarsi degli appositi carrelli a norma, secondo le vigenti disposizioni in materia antinfortunistica.

Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ecc...) ed arredi di proprietà del Comune.

In via eccezionale e solo in caso di effettiva necessità, previa apposita autorizzazione da parte degli addetti alla vigilanza e custodia, sarà possibile entrare nei cimiteri con veicoli motorizzati.

Le imprese dovranno eseguire il proprio lavoro con la massima cura al fine di evitare danni ai loculi circostanti.

Ultimato il lavoro, le stesse dovranno provvedere a raccogliere ogni residuo materiale.

ARTICOLO 36 SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione a loro spese di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, purché vengano osservate le modalità previste dalle normative edilizie generali e le prescrizioni riportate nella concessione edilizia nonché le prescrizioni tecniche poste dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285.

Le concessioni relative alle aree destinate a edicole di famiglia e a tombe a sterro hanno durata novantennale e sono subordinate al pagamento delle tariffe vigenti in materia.

I lavori di costruzione dovranno iniziare entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia rilasciata dagli appositi uffici e dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data di inizio.

Qualora non venga dato avvio ai lavori entro un anno dalla data di notifica della concessione edilizia o i lavori non terminino entro tre anni dalla data di inizio, il concessionario dell'area decade, ai sensi dell'art. 43 del presente Regolamento, dai diritti derivanti dalla concessione stessa, cosicché l'area tornerà nella piena e completa disponibilità del Comune. La somma versata all'atto di concessione sarà trattenuta dal Comune.

La costruzione di opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Comune.

E' vietato occupare spazi attigui. In ogni caso la ditta o l'impresa ha l'obbligo di pulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

I rifiuti derivanti da lavori edili (demolizioni – costruzioni - ecc.) sono da considerarsi rifiuti speciali e il loro smaltimento e trasporto nelle pubbliche discariche è a carico della ditta che esegue i lavori.

Per quant'altro non previsto dal presente articolo in materia di rifiuti, si fa rinvio alle specifiche disposizioni in materia.

ARTICOLO 37 MODALITÀ DI CONCESSIONE

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90 le concessioni in uso delle aree e dei manufatti sono a tempo determinato e riguardano sia le salme sia i resti mortali e le ceneri. La durata delle concessioni è la seguente:

- Concessione di aree per cappelle gentilizie o tombe di famiglia: anni 99 (novantanove).
- Concessione di loculi o ossari: anni 30 (trenta) e/o multipli fino ad un massimo di anni 90 (novanta) .
- Concessione di Tombe di famiglia costruite dal Comune: anni 99 (novantanove).

La concessione di loculi per salma può effettuarsi solo in occasione di un decesso salvo quanto previsto dal successivo comma, mentre la concessione di cellette per resti mortali e per ceneri può avvenire solo per collocarvi resti mortali o ceneri già disponibili.

Al momento del decesso del coniuge a richiesta del coniuge superstite è possibile dare in concessione due loculi contigui rispettivamente per il coniuge defunto e per il coniuge ancora in vita solamente in 4ª fila.

La titolarità delle concessioni non può essere trasferita a titolo oneroso a terzi. La concessione non può essere accordata a persona od ente che miri a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Restano ferme le concessioni già rilasciate in uso perpetuo, fatta salva tuttavia la possibilità di cui all'art. 93 del regolamento di polizia mortuaria del 10.9.1990 n. 285 di revoca quando, trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

I loculi cosiddetti "doppi" costruiti e concessionati anteriormente al d.p.r. 21.10.1975 n. 803 e rientrati nella disponibilità del Comune a seguito di rinuncia degli aventi diritto, saranno dati in concessione temporanea per il contenimento di un solo feretro e cassetine di resti mortali fino a totale capienza. Il prezzo di tale concessione è di una volta e mezzo il costo della concessione di un loculo singolo nella stessa posizione.

I nuovi loculi dei cimiteri comunali sono costruiti in palazzine (Fiorano) o sezioni (Spezzano).

I loculi disponibili vengono dati in concessione in ordine progressivo dal basso all'alto e così di seguito fino al completamento della palazzina o della sezione.

E' possibile assegnare due loculi contigui, in qualunque fila, sempre nel rispetto dell'ordine progressivo di cui sopra, per avvicinamento dei coniugi, al momento del decesso dell'altro coniuge.

Solo dopo il completamento della palazzina o della sezione è possibile l'assegnazione di loculi in quella successiva seguendo sempre l'ordine progressivo dal basso all'alto e così di seguito.

E' consentita la scelta del loculo solo ed esclusivamente per i loculi eventualmente resisi disponibili in seguito a traslazione o scadenza della concessione in qualunque zona si trovino, oppure per la 4ª fila in alto delle palazzine e sezioni nell'ambito dell'ordine verticale, dal basso all'alto, e così di seguito.

Le cappelle gentilizie del comparto "A " del cimitero di Spezzano, ad eccezione della tomba di famiglia nr. 4,

composte da n. 12 loculi, possono essere concessionate anche in stecche da n. 4 loculi in fila verticale. Il prezzo della concessione di tali stecche è pari a 1/3 del prezzo di concessione della cappella gentilizia intera. La durata di queste concessioni è di 99 anni. Qualora se ne ravvisi la necessità, con provvedimento gestionale si demanda la possibilità di destinare a concessioni singole di anni trenta, sessanta, novanta (rinnovabili a norma del Regolamento di Polizia Mortuaria) i restanti loculi liberi che si trovano all'interno di altre tombe di famiglia.

ARTICOLO 38 DECORRENZA DELLE CONCESSIONI E RINNOVO

Le concessioni di loculi, ossari, tombe di famiglia o terreno avranno decorrenza dalla data di richiesta indipendentemente dalla data del contratto di concessione. Il contratto di concessione redatto in forma di scrittura privata, sarà stipulato solo a pagamento avvenuto. Il rinnovo delle concessioni di loculi o ossari potrà essere effettuato soltanto alla scadenza naturale delle stesse mediante domanda degli aventi diritto e potrà avvenire per dieci anni o multipli di dieci nel limite complessivo di trenta anni.

ARTICOLO 39 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare :

- a) la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzabili o utilizzabili;
- b) la durata ;
- c) l'identificazione del concessionario;
- d) nome e cognome dei defunti destinati ad esservi accolti;
- e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione;

ARTICOLO 40 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato al concessionario ed ai suoi famigliari, secondo le designazioni effettuate dal titolare della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo.

Per famigliari s'intendono parenti ed affini fino al 4° grado.

In ogni caso, tale diritto si esercita fino al completamento della capienza del sepolcro.

In base all'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 è consentita anche la tumulazione di persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza; è pure consentita la tumulazione di salme di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze (ad es. erede testamentario) nei confronti del concessionario.

ARTICOLO 41 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

La manutenzione delle sepolture private temporanee e/o perpetue è a cura e spese dei concessionari.

Per manutenzione s'intende ogni intervento ordinario o straordinario necessario per assicurare la piena funzionalità, il decoro, l'igiene e la sicurezza al sepolcro.

Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

ARTICOLO 42 RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE DI LOCULI PERPETUI O A TEMPO DETERMINATO

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessioni di loculi perpetui o a tempo determinato a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei richiedenti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario oppure, se deceduto, da un erede in nome e per conto di tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

Il Comune rimborserà una somma pari al costo della concessione al momento della rinuncia, dedotto il periodo di occupazione del loculo o rimasto a disposizione del titolare di concessione.

Per la rinuncia a concessioni di loculi perpetui, il Comune riconosce al titolare o ai suoi eredi il rimborso di una quota pari al 50% del costo della concessione novantennale dello stesso loculo al momento della rinuncia.

ARTICOLO 43 RINUNCIA A CONCESSIONE CIMITERIALE RELATIVA A SEPOLTURE PRIVATE

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di aree e/o manufatti a condizione che le salme, i resti o le ceneri presenti abbiano già avuto altra sistemazione a carico dei rinuncianti.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto.

Per aventi diritto è da intendersi la persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare di una quota di concessione.

La rinuncia determina un atto di retrocessione del sepolcro; in tal caso è riconosciuto ai rinuncianti il rimborso di una somma pari al 50% della tariffa pagata al momento della concessione dell'area. Qualora sull'area concessa sia stato costruito un manufatto, al concessionario è riconosciuto un rimborso pari al valore economico attribuito al manufatto da parte degli uffici tecnici del Comune.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizioni.

ARTICOLO 44 DECADENZA

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :

- a) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione ;
- b) in caso di violazione del divieto di cessione fra privati;
- c) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono e incuria ;
- d) quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa comunicazione di avvio del procedimento inviata al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

Nel casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

ARTICOLO 45 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, o, in caso di soppressione del cimitero, salvo in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.

Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

ARTICOLO 46 PAGAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Esclusi i casi in cui la legge o il presente regolamento prevedano la gratuità del servizio, le operazioni cimiteriali richieste dagli interessati sono eseguite, previo pagamento delle tariffe vigenti in materia. Chi effettua la domanda di un'operazione (trasporto, inumazione, estumulazione, esumazione, traslazione) s'intende agisca in nome e per conto di tutti i cointeressati e con il loro preventivo consenso assumendosene nei loro confronti ogni responsabilità tranne i casi in cui espressamente la legge non disponga diversamente.

ARTICOLO 47 SANZIONI AMMINISTRATIVE

Ogni violazione alle norme contenute nel presente Regolamento comporta, ai sensi della L. 24/11/1981 n. 689 e successive modificazioni, l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 .

Oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, quando sia utile e possibile, vi è l'obbligo di cessare l'attività e/o il comportamento vietato o provvedere alla rimessa in pristino dei luoghi e di tale evenienza deve essere fatta menzione sul verbale di accertamento e contestazione della violazione.

Detti obblighi, quando le circostanze lo esigono, devono essere adempiuti immediatamente, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei termini indicati dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto il controllo dell'Ufficio o Comando da cui dipende l'agente accertatore.

Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui al comma 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 650 del Codice Penale qualora sussistano i requisiti dell'immediatezza e dell'urgenza, si provvede d'ufficio all'esecuzione dell'obbligo stesso. In tal modo, le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione sono a carico del trasgressore.

ARTICOLO 48 REITERAZIONE

Ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie in caso di recidiva, la stessa si verifica qualora sia stata commessa la medesima violazione per due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Alla seconda reiterazione della violazione, le sanzioni previste sono raddoppiate.

ARTICOLO 49 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata, in via principale, alla Polizia Municipale, nonché agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento.

L'accertamento delle violazioni è eseguito nel rispetto delle norme previste dalla legge 24.11.1981 n° 689 "Modifiche al sistema penale" e successive modifiche.

L'Autorità Comunale, può adottare specifiche ordinanze per garantire il rispetto delle norme di cui al Regolamento, secondo le procedure delineate dagli artt. 17 e 18 della L. 689/81.

ARTICOLO 50 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, la Legge Regionale 29/7/2004 n. 19, la Deliberazione di Giunta della Regione Emilia Romagna 10/1/2005 n. 10 e le norme in vigore in tema di Polizia Mortuaria.

ARTICOLO 51 ABROGAZIONI DI NORME

Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute nel precedente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato dal con deliberazione consiliare n. 24 del 16.04.1991 e successive integrazioni e/o modifiche.

E' inoltre da intendersi abrogato ogni altro atto in materia cimiteriale emanato dall'Amministrazione Comunale che sia in contrasto con il presente Regolamento.